AREACOM

Destinazione utilizzo risorse decentrate anno 2025

Relazione Illustrativa/Tecnico-finanziaria

PERSONALE NON DIRIGENTE

Relazione Illustrativa

Modulo 1- Scheda I. I Illustrazione degli aspetti procedurali, sintesi del contenuto del contratto ed autodichiarazione relative agli adempimenti della legge

Data di sottoscrizione		30/10/2026
Periodo temporale di vigenza		Anno 2025
Composizione della delegazione trattante		Parte Pubblica (ruoli/qualifiche ricoperti): Presidente avv. Donato Cavallo Componente Dott. Claudio Sciorilli Borrelli – Dirigente Area Affari Generali, Legali e Contenzioso Organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione (elenco sigle) ISL FP UIL FPL CSA RAL CISL UIL CISAL Organizzazioni sindacali firmatarie (elenco sigle): - CISL PF Federazione Lavoratori dei Pubblici Servizi - UIL FPL Abruzzo - DIRETS
Soggetti destinatari		Personale non dirigente
Materie trattate dal contratto integrativo (descrizione sintetica)		Accordo Destinazione Risorse 2025: Destinazione delle risorse stabili e variabili con applicazione del CCI 2022/2024 ai sensi dell'art. 58 e 59
Rispetto dell'iter	**Intervento dell'Organo**	È stata acquisita la certificazione dell'Organo di controllo interno? Sì, in data 21.10.2026 /Prot. n. 4777/26)

Adempimenti procedurale e degli atti propedeutici e successivi alla contrattazione	**di controllo interno.** **Allegazione della Certificazione dell'Organo di controllo interno alla Relazione illustrativa.**	Nel caso l'Organo di controllo interno abbia effettuato rilievi, descriverli. L'Organo di controllo interno non ha effettuato alcun rilievo. Ha tuttavia puntualizzato: "fermo restando che l'importo di € 1.152.607,92, indicato a titolo di incentivi per funzioni tecniche ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. n. 36/2023, rappresenta un massimale teorico e non costituisce attestazione delle somme effettivamente maturate e liquidabili, né della relativa copertura finanziaria. La determinazione degli importi effettivamente spettanti resta subordinata agli accertamenti dell'Ente sulle attività svolte e alle relazioni dei RUP, nonché alla verifica della relativa copertura finanziaria nell'ambito delle risorse previste per le singole procedure di affidamento". Ha raccomandato altresì "all'Ente di considerare che la tempestiva definizione ed erogazione dei trasferimenti regionali, costituisce elemento rilevante ai fini della programmazione dei flussi di cassa e risulta elemento fondamentale sia in ordine alla copertura finanziaria della spesa autorizzata con il bilancio di previsione 2025-2027 approvato che sul rispetto dei vincoli di legge in materia di costi del personale".
	Attestazione del rispetto degli obblighi di legge che in caso di inadempimento comportano la sanzione del divieto di erogazione della retribuzione accessoria	È stato adottato il Piano della performance previsto dall'art. 10 del d.lgs. 150/2009? Il Piano della performance previsto dall'art. 10 del d.lgs. 150/2009 è stato adottato nell'ambito del PIAO 2025-2027 (Delibera direttoriale n. 8 del 31.1.2025). Per l'anno 2026 si attendono direttive da parte della Regione Abruzzo.
		È stato adottato il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità previsto dall'art. 11, comma 2 del d.lgs. 150/2009? Il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità previsto dall'art. 11, comma 2 del d.lgs. 150/2009 è stato adottato nell'ambito del PIAO 2025-2027 (Delibera direttoriale n. 8 del 31.1.2025)
		È stato assolto l'obbligo di pubblicazione di cui ai commi 6 e 8 dell'art. 11 del d.lgs. 150/2009? Sì. L'Amministrazione garantisce la massima trasparenza in ogni fase del ciclo di gestione della performance, attraverso la pubblicazione sul sito web istituzionale.

		La Relazione della Performance è stata validata dall'OIV ai sensi dell'articolo 14, comma 6. del d.lgs. n. 150/2009? La Relazione della Performance esercizio 2025 è stata validata dall'OIV ai sensi dell'articolo 14, comma 6. del d.lgs. n. 150/2009 in data 28.5.2026 (prot. n. 2536/26 del 4.6.2026).
Eventuali osservazioni		

Modulo 2 Illustrazione dell'articolato del contratto (Attestazione della compatibilità con i vincoli derivanti da norme di legge e di contratto nazionale - modalità di utilizzo delle risorse accessorie - risultati attesi - altre informazioni utili)

A) Illustrazione di quanto disposto dall'accordo integrativo per l'utilizzo delle risorse decentrate.

Premesso che:

- in data 21.05.2018 è stato sottoscritto il C.C.N.L. del Comparto Funzioni Locali 2016-2018 che interviene modificando diversi istituti contrattuali;
- per l'anno 2018 è stato applicato in via transitoria il C.C.D.1. 2016-2018 nelle more della sottoscrizione del C.C.I. rivisto con il nuovo C.C.N.L.;
- in data 19.12.2019 è stata sottoscritta l'intesa Contratto Collettivo Integrativo 2019-2021;
- in data 16.11.2022 è stato sottoscritto il C.C.N.L. del Comparto Funzioni Locali 2019-2021 che interviene modificando alcuni istituti contrattuali;
- in data 23.02.2026 è stato sottoscritto il C.C.N.L. del Comparto Funzioni Locali 2022-2024;

Si riporta di seguito l'art. 58 del predetto C.C.N.L.

Art. 58
Fondo risorse decentrate: integrazione alla disciplina dei precedenti CCNL
1. A decorrere dall'1.01.2024 la parte stabile del Fondo risorse decentrate di cui all'art. 79 del CCNL 16.11.2022 è incrementata di un importo annuo lordo, pari al 0,14% del monte salari dell'anno 2021 di ciascuna amministrazione, relativo al personale destinatario del presente CCNL.
2. Tenuto conto di quanto previsto dall'art. 1, comma 121, L. n. 207 del 30.12.2024 (legge di bilancio per il 2025), con la decorrenza ivi indicata, gli enti possono incrementare, in base alla propria capacità di bilancio, le risorse di cui al comma 2, lett. c) dell'art. 79 del CCNL 16.11.2022 e quelle di cui all'art. 16, (Retribuzione di posizione e risultato EQ) comma 6, di una misura complessivamente non superiore allo 0,22 per cento del monte salari di cui al comma 1. Tali risorse, in quanto finalizzate a quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, del D.L. n. 80/2021, non sono sottoposte al limite di cui all'art. 23, comma 2 del D. lgs. n. 75/2017. Gli enti destinano le risorse così individuate ripartendole in misura proporzionale, sulla base degli importi relativi all'anno 2024, delle risorse del presente Fondo e dello stanziamento di cui all'art. 16, comma 6 del presente CCNL.
3. Le risorse stanziate ai sensi dell'art. 14, comma 1-bis del D.L. n. 25/2025 alimentano la parte stabile del Fondo risorse decentrate di cui all'art. 79, comma 1 del CCNL 16.11.2022.

Inoltre, il successivo art. 59 così recita:
Art. 59
Fondo risorse decentrate: utilizzo

1. Gli enti rendono annualmente disponibili tutte le risorse confluite nel Fondo risorse decentrate, al netto delle risorse necessarie per corrispondere i differenziali di progressione economica, al personale beneficiario delle stesse in anni precedenti di cui all'art. 78 (Trattamento economico nell'ambito del nuovo sistema di classificazione professionale) comma 3 lett. b) del CCNL 16.11.2022, e di quelle necessarie a corrispondere i seguenti trattamenti economici fissi a carico delle risorse stabili del fondo: quote dell'indennità di comparto a carico del Fondo; incremento delle indennità riconosciute al personale educativo degli asili nido, di cui all'art. 31, comma 7, secondo periodo, del CCNL del 14.09.2000 e di cui all'art. 6 del CCNL del 5.10.2001; indennità che continuano ad essere corrisposte al personale dell'ex-VIII qualifica funzionale non titolare di incarico di Elevata Qualificazione, ai sensi dell'art. 37, comma 4, del CCNL del 6.07.1995. Sono inoltre rese di nuovo disponibili, le risorse corrispondenti ai predetti differenziali di progressione economica e trattamenti fissi non più corrisposti a seguito di cessazione del personale o acquisizione di superiore area nell'anno precedente. Sono infine rese disponibili eventuali risorse residue di cui all'art. 79, comma 1 del CCNL 16.11.2022 non integralmente utilizzate in anni precedenti, nel rispetto delle disposizioni in materia contabile.
2. Le risorse rese annualmente disponibili ai sensi del comma 1, sono destinate ai seguenti utilizzi:
a) premi correlati alla performance organizzativa;
b) premi correlati alla performance individuale;
c) indennità condizioni di lavoro, di cui all'art. 70-bis del CCNL 16.11.2022;
d) indennità di turno, indennità di reperibilità, nonché compensi di cui all'art. 26, comma 1 e 5 del presente CCNL (Trattamento per attività prestata in giorno festivo, festivo infrasettimanale, feriale non lavorativo);
e) indennità per specifiche responsabilità, secondo le discipline di cui all'art 84 (Indennità per specifiche responsabilità) del CCNL 16.11.2022;
f) indennità di funzione di cui all'art. 97 di cui al CCNL 16.11.2022 ed indennità di servizio esterno di cui all'art. 47 del presente CCNL;
g) compensi previsti da disposizioni di legge, riconosciuti esclusivamente a valere sulle risorse di cui all'art. 67, comma 3 lett. c) del CCNL 21.5.2018 ivi compresi i compensi di cui all'art. 70-ter (Compensi Istat) del CCNL 21.05.2018;
h) compensi ai messi notificatori, riconosciuti esclusivamente a valere sulle risorse di cui all'art. 67 comma 3, lett. f) del CCNL 21.05.2018, secondo la disciplina di cui all'art. 54 del CCNL del 14.09.2000;
i) compensi al personale delle case da gioco secondo la disciplina di cui all'art. 70- quater del CCNL 21.05.2018, riconosciuti a valere sulle risorse di cui all'art. 67 comma 3, lett. g)) del CCNL 21.05.2018 e, eventualmente, per la parte non coperta da tali risorse, con risorse generali di parte stabile;
j) differenziali stipendiali, finanziate con risorse stabili;
k) risorse destinate all'attuazione dei piani welfare ai sensi dell'art. 45, a valere su stanziamenti destinati a tale specifica finalità, ad integrazione delle eventuali disponibilità che le amministrazioni continuano a finanziare fuori dal Fondo per effetto di norme di settore di cui permane vigenza;
l) quota dell'elemento di garanzia distacco sindacale a carico del Fondo risorse decentrate ai sensi dell'art. 46, comma 1, lett. b);
m) assegno ad personam riassorbibile per progressioni tra le aree di cui all'art. 13, comma 3;
3. La contrattazione collettiva integrativa destina ai trattamenti economici di cui al comma 2, lettere a), b), c), d), e), f), la parte prevalente delle risorse di cui all'art. 79, comma 2 (Fondo risorse decentrate) del CCNL 16.11.2022, ove stanziate, con esclusione delle lettere c), f), g) del comma 3 dell'art. 67 del CCNL 21.05.2018 e, specificamente, alla performance almeno il 30% delle risorse destinate ai suddetti trattamenti economici.
3-bis. Nei casi in cui sia stabilito un valore giornaliero inferiore a 2 euro delle indennità di cui all'art. 84-bis del CCNL 16.11.2022 (Indennità condizioni lavoro) e all'art. 47 (Indennità di servizio esterno) del presente contratto, la contrattazione collettiva integrativa di cui all'art. 7, comma 4, lett. d) e lett. e) destina adeguate risorse per elevare tale valore minimo ad almeno 2 euro, a valere prioritariamente sulle risorse di cui all'art. 58 (Fondo risorse decentrate: incrementi), comma 1.

4. Il presente articolo disapplica e sostituisce l'art. 80 del CCNL del 16.11.2022.

Si segnala il parere n. 1208 del Consiglio di Stato, Sezione Prima, con il quale sono state fornite risposte ai quesiti formulati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sull'applicazione dell'articolo 45 del Codice dei contratti pubblici in materia di incentivi per lo svolgimento di funzioni tecniche.
Si richiama, in particolare, il seguente periodo ivi contenuto: "*... emerge che le risorse destinate agli incentivi per funzioni tecniche, in quanto risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale, rientrano nella categoria delle risorse variabili con cui le amministrazioni possono incrementare il fondo delle risorse decentrate".*
Ne consegue che il presente fondo per le risorse decentrate contempla tra le risorse variabili le somme da corrispondere ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs n. 36/2023, seppure non soggette a contrattazione in aderenza a quanto riportato nel prefato parere: "*il transito nel FRD non comporta invece l'assoggettamento di tali risorse all'ordinaria disciplina della contrattazione decentrata integrativa, in quanto si tratta di risorse legislativamente vincolate*".

B) Quadro di sintesi delle modalità di utilizzo delle risorse

Sulla base dei criteri definiti dai CCI 2022-2024 le risorse vengono quantificate per l'anno 2025 nel seguente modo:

FONTE	DESCRIZIONE	VALORE
	RISORSE STABILI	
Art. 67, comma 1 CCNL 21.5.2018	Importo unico consolidato	64.083,56
Art. 67, comma 1 CCNL 21.5.2018	Importo unico consolidato 2023 in previsione effettiva presenza in servizio	48.062,67
Art. 67, comma 2, lett. a)	Incremento Euro 83,20 per ogni dipendente in servizio al 31.12.2015 dal 2019	1.331,20
TOTALE FONDO 2023		49.393,87
Art. 79, comma 1, lettera b) CCNL 2019 – 2021	84,50 per ogni dipendente in servizio al 31.12.2018 (n. 19)	1.605,5
TOTALE RISORSE STABILI FONDO 2024		50.999,37
Art. 58, comma 1 CCNL 23.02.2026-ANNO 2024	Incremento pari a 0,14% del monte salari dell'anno 2021	608,72
Art. 58, comma 1 CCNL 23.02.2026-ANNO 2025	Incremento pari a 0,14% del monte salari dell'anno 2021	608,72
TOTALE RISORSE STABILI FONDO 2025		52.216,81
	RISORSE VARIABILI	

Art. 45 del D.Lgs n. 36/2023	Somme non soggette a contrattazione decentrata in quanto legislativamente vincolate Anno 2024	535.583,73
	Somme non soggette a contrattazione decentrata in quanto legislativamente vincolate Anno 2025	617.024,19
TOTALE RISORSE STABILI E VARIABILI 2025		52.216,81
Ammontare fondo 2016		65.414,75
Riduzione		0
TOTALE FONDO 2025		52.216,81

C) effetti abrogativi impliciti

Il Contratto sottoscritto è esclusivamente di carattere economico e di valenza annuale. Pertanto, non sono state modificate clausole normative del contratto collettivo decentrato integrativo. Ne consegue che non determina effetti abrogativi impliciti.

D) illustrazione e specifica attestazione della coerenza con le previsioni in materia di meritocrazia e premialità

Le previsioni sono coerenti con le disposizioni in materia di meritocrazia e premialità in quanto al personale si applica nell'anno 2025 il Sistema di Valutazione di cui alla Deliberazione direttoriale n. 9 del 01.03.2023 avente ad oggetto "*Recepimento D.G.R. n° 83 del 21.02.2023 recante "Approvazione Documento di Ricognizione della disciplina e delle modalità attuative delle procedure inerenti al Ciclo Prestazioni degli Enti Strumentali della Regione Abruzzo – Direttive inerenti al Ciclo delle Prestazioni negli Enti Strumentali –aggiornamento*"".

E) Illustrazione e specifica attestazione della coerenza con il principio di selettività delle progressioni economiche

In attuazione di quanto disposto dagli artt. 19 e 19 bis del contratto collettivo decentrato integrativo del personale dipendente sottoscritto il 19/12/2019, sono stati definiti le modalità e i criteri di selezione per il riconoscimento della progressione orizzontale all'interno della categoria.

F) Illustrazione dei risultati attesi dalla sottoscrizione del contratto integrativo, in correlazione con gli strumenti di programmazione gestionale

Ci si attende da parte del personale il raggiungimento degli obiettivi che sono fissati nel Piano delle Prestazioni dell'Agenzia approvato nell'ambito dell'adozione PIAO 2025-2027 con Delibera direttoriale n. 8 del 31.01.2025.

G) altre informazioni eventualmente ritenute utili

Il Dirigente

Area Amministrazione, Finanza, Controllo e Personale
(Dott. Andrea Trappolini)

ANDREA
TRAPPOLINI
DIRIGENTE
AREACOM
05.11.2026
12:06:32
GMT+01:00

Relazione tecnico-finanziaria

Modulo I - La costituzione del fondo per la contrattazione integrativa

Premesso che:

Ai sensi del comma 3 – sexies dell'articolo 40 del D.Lgs. n. 165/2001, nonché delle indicazioni della Ragioneria Generale dello Stato, si presenta la seguente relazione tecnico-finanziaria sulla costituzione del Fondo per il trattamento accessorio per il personale dipendente dell'AREACOM di cui si chiede il controllo e certificazione ai sensi dell'art. 40 bis, comma 1 del medesimo D.Lgs. La presente relazione tecnico-finanziaria si riferisce alla costituzione del fondo integrativo con il compito di individuare e quantificare i costi e attestarne la compatibilità e sostenibilità nell'ambito degli strumenti annuali e pluriennali di Bilancio. Per quanto riguarda la costituzione del fondo delle risorse decentrate per l'anno 2025 è necessario effettuare le seguenti precisazioni:

- la costituzione delle Fondo è disciplinata dall'art. 79 CCNL 2019/2021 sottoscritto in data 16.11.2022 così come integrato dall'art. 58 CCNL 2022/2024 sottoscritto in data 23.02.2026;
- l'articolo 23, comma 2 del D.Lgs. 75/2017 pone dei vincoli alla spesa complessiva per il trattamento accessorio, sia che esso sia posto a carico del bilancio che a carico del Fondo delle risorse decentrate;
- l'Agenzia. rispetta il vincolo del pareggio di bilancio, è in condizione di equilibrio finanziario come risultante dall'ultimo rendiconto approvato relativo all'anno 2025;
- il legislatore inserisce oltre al salario accessorio anche le componenti del fondo integrativo, limitatamente alla parte variabile, prevedendo espressamente la possibilità di inserire importi nell'attivazione dei servizi o di processi di riorganizzazione (art.15 comma 5) e il relativo mantenimento, restando fermo il non superamento del limite del salario accessorio dell'anno 2016.

La costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa costituisce uno specifico atto dell'Amministrazione teso a quantificare l'ammontare esatto di ciascun Fondo in applicazione alle regole contrattuali e normative vigenti. Il fondo relativo all'anno 2025 è stato quantificato in complessivi **€ 52.216,81**

Non si sono ottenute economie derivanti dalla liquidazione dei compensi per lavoro straordinario.

Non sono presenti somme provenienti dall'esercizio precedente, relativo ad istituti contrattuali non pienamente utilizzati finanziati dalla parte stabile del Fondo stesso

Rispetto al 2024 non sono intervenute cessazioni dal servizio. Sono altresì intervenute assunzioni, segnatamente n. 4 unità di cui n. 2 funzionari e n. 2 istruttori.

Riguardo la costituzione del Fondo e il rispetto dei limiti previsti si precisa che in conformità a quanto previsto dal Parere della Ragioneria generale dello Stato rilasciato con Nota Prot. n. 179877/2020 alla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome (con cui si forniscono le Istruzioni circa le modalità per calcolare l'adeguamento del limite del trattamento accessorio alla luce delle indicazioni dell'art. 33, comma 2, del Dl. n. 34/2019, convertito con modificazioni dalla Legge n. 58/2019), l'Amministrazione allo stato presenta il seguente quadro basato sull' *"effettiva presenza in servizio"*:

2018	N. CEDOLINI
TOTALI cedolini	**228**
Numero dipendenti	**19**

2025	N. CEDOLINI
TOTALI cedolini	212
Numero dipendenti	**16,30**

La predetta nota stabilisce che, qualora il valore è inferiore, il limite rimarrà il medesimo ovvero *"il limite 2016 non subirà alcun adeguamento, né in aumento, né in diminuzione."*
L'art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019, convertito dalla L. n. 58/2019, all'ultimo periodo, dispone che *"Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018".*

Il limite per l'anno 2025 rimane pertanto € 64.083,56

Pertanto, tenuto fermo il valore medio pro capite, si definisce il fondo per l'anno 2025 secondo il seguente schema:

FONTE	DESCRIZIONE	VALORE
Art. 67, comma 1 CCNL 21.5.2018	Importo unico consolidato 2018	64.083,56
Art. 67, comma 1 CCNL 21.5.2018	Importo unico consolidato 2025 in previsione effettiva presenza in servizio	54.976,97
Art. 67, comma 2 CCNL 21.5.2018	Incremento Euro 83,20 per ogni dipendente in servizio al 31.12.2015 dal 2019	1.331,20
TOTALE		56.308,17
Art. 79, comma 1, lettera b) CCNL 2019-2021	84,50 per ogni dipendente in servizio al 31.12.2018 (n. 19)	1.605,50
Art. 58, comma 1 CCNL 23.02.2026-ANNO 2024	Incremento pari a 0,14% del monte salari dell'anno 2021	608,72
Art. 58, comma 1 CCNL 23.02.2026-ANNO 2025	Incremento pari a 0,14% del monte salari dell'anno 2021	608,72
TOTALE RISORSE STABILI		59.131,11
Art. 79, comma 5, lettera b) CCNL 2019-2021		0,00
Art. 45 del D.Lgs n. 36/2023	Somme non soggette a contrattazione decentrata in quanto legislativamente vincolate Anno 2024	535.583,73
	Somme non soggette a contrattazione decentrata in quanto legislativamente vincolate Anno 2025	617.024,19

TOTALE RISORSE STABILI E VARIABILI		**59.131,11**

Cifra inferiore al limite di euro: 64.083,56 del Fondo 2016;

Sezione I - Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità

Risorse storiche consolidate

Ai sensi dell'art.67, comma 1, CCNL 2016-2018 "A decorrere dall'anno 2018, il "Fondo risorse decentrate", è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004, relative all'anno 2017, come certificate dall'Organo di revisione contabile, ivi comprese quelle dello specifico Fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all'art. 33, comma 4, lettere b) e c), del CCNL del 22.1.2004.

UNICO IMPORTO CONSOLIDATO ANNO 2018 (Art.67 CCNL 2016-2018) € 65.414,75.

Sezione II - Risorse variabili

Ai sensi dell'art.67, comma 3, CCNL 2016-2018, nonché dell'art. 79 del CCNL 2019-2021 si precisa che il Fondo di cui al presente articolo continua ad essere alimentabile, con importi variabili di anno in anno, con distinzione tra quelle soggette ai limiti di cui all'art.23, comma 2, D.Lgs.75/2017 e quelle che sono esclusi dai citati limiti e vincoli finanziari.

Sezione III - (eventuali)

Decurtazioni del Fondo
Già negli esercizi precedenti era stata operata una decurtazione temporanea pari ad € 0,01 per rispettare il limite complessivo del fondo trattamento accessorio anno 2016

Sezione IV - Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione

Vedi gli importi riportati nella prima tabella del modulo I

Sezione V - Risorse temporaneamente allocate all'esterno del Fondo

Nessun importo è allocato fuori dal fondo in base al sistema di contabilizzazione adottato dall'amministrazione.

Modulo II -Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa

Il modulo che segue riguarda l'utilizzazione del fondo per le risorse decentrate come formalmente concordata in sede di accordo integrativo.

2.1 – Sezione I - Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal Contratto Integrativo sottoposto a certificazione

In questa sezione sono rappresentate tutte le poste la cui disciplina esula dall'attività negoziale integrativa. Si riportano di seguito le poste non contrattate e/o non contrattabili del Fondo la cui destinazione è da considerarsi vincolante:

Progressione orizzontali	7.101,61
Indennità di comparto	8.929,19
TOTALE RISORSE STABILI	16.030,80
Art. 45 del D.Lgs n. 36/2023 (Anno 2024 e Anno 2025)	1.152.607,92
TOTALE RISORSE STABILI E VARIABILI	(16.030,80 + 1.152.607,92) 1.168.638,72

2.1 Sezione II - **Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo** I **Destinazione risorse decentrate 2025**

Con l'intesa sulla "Destinazione delle risorse decentrate anno 2025" vengono regolati i compensi finanziati dalle risorse variabili così suddivise:

Maneggio Valori	3000
PERFORMANCE	40.100,31
Organizzativa	24.060,18
Individuale	16.040,12

Sezione III - (eventuali) Destinazioni ancora da regolare (in attesa di disposizioni contrattuali)

Parte non pertinente allo specifico accordo.

Sezione IV - Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa sottoposto a certificazione

Descrizione	**Importo**
Somme non regolate dal contratto CCDI	(16.030,80 + 1.152.607,92) 1.168.638,72
Somme regolate dal contratto CCDI (performance+maneggio valori)	43.100,31

Sezione V - Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del Fondo

Non vi sono somme allocate fuori dal fondo

Modulo IV - Compatibilità economico- finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio

a) attestazione motivata del rispetto di copertura delle destinazioni di utilizzo del Fondo aventi natura certa e continuativa con risorse del Fondo fisse aventi carattere di certezza e stabilità

Le risorse stabili ammontano a € 59.131,11; le destinazioni di utilizzo aventi natura certa e continuativa (comparto e progressioni orizzontali e condizioni disagiate) ammontano a € 16.030,80. Inoltre sono previste tra le risorse variabili le somme da destinare ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs n. 36/2023.

Pertanto, le destinazioni di utilizzo aventi natura certa e continuativa sono tutte finanziate con risorse stabili, mentre quelle relative all'applicazione dell'art. 45 del Codice sono finanziate con risorse variabili.

b) attestazione motivata del rispetto del principio di attribuzione selettiva di incentivi economici

Gli incentivi economici sono erogati in base al CCNL e la parte di produttività, basata sulla performance individuale e organizzativa, è erogata in applicazione delle norme regolamentari dell'Ente e del sistema di valutazione adottato dall'Ente in coerenza con il D.lgs. 150/2009 e il C.C.N.L. 21.5.2018, nonché sotto la supervisione dell'Organismo di Valutazione.

c) attestazione motivata del rispetto del principio di selettività delle progressioni di carriera finanziate con il Fondo per la contrattazione integrativa (progressioni orizzontali)

Gli artt. 19 e 19 bis del C.C.I. 2019-2021 prevedono e definiscono criteri selettivi per le progressioni orizzontali basati prevalentemente sulle valutazioni.

Modulo III - Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente Fondo certificato dell'anno precedente e anno 2016

ANNO 2025

FONTE	DESCRIZIONE	VALORE
Art. 67, comma 1 CCNL 21.5.2018	Importo unico consolidato 2018	64.083,56
Art. 67, comma 1 CCNL 21.5.2018	Importo unico consolidato 2025 in previsione effettiva presenza in servizio	54.976,97
Art. 67, comma 2 CCNL 21.5.2018	Incremento Euro 83,20 per ogni dipendente in servizio al 31.12.2015 dal 2019	1.331,20
TOTALE		56.308,17
Art. 79, comma 1, lettera b) CCNL 2019-2021	84,50 per ogni dipendente in servizio al 31.12.2018 (n. 19)	1.605,50
Art. 58, comma 1 CCNL 23.02.2026-ANNO 2024	Incremento pari a 0,14% del monte salari dell'anno 2021	608,72
Art. 58, comma 1 CCNL 23.02.2026-ANNO 2025	Incremento pari a 0,14% del monte salari dell'anno 2021	608,72
TOTALE RISORSE STABILI		59.131,11
Art. 79, comma 5, lettera b) CCNL 2019-2021		0,00
Art. 45 del D.Lgs n. 36/2023	Somme non soggette a contrattazione decentrata in quanto legislativamente vincolate (anno 2024 e anno 2025)	1.152.607,92
Totale risorse stabili e variabili		**(59.131,11 + 1.152.607,92)** **1.211.739,03**
Eccedenza fondo 2016		0,00
UTILIZZO FONDO		

Progressioni orizzontali		7.101,61
Indennità di comparto		8.929,19
Maneggio valori		3.000
PERFORMANCE		40.100,31
Organizzativa		24.060,18
Individuale		16.040,12
Art. 45 del D.Lgs n. 36/2023	Somme non soggette a contrattazione decentrata in quanto legislativamente vincolate (anno 2024 e anno 2025)	1.152.607,92
TOTALE		**(59.131,11 + 1.152.607,92)** **1.211.739,03**

ANNO 2024

Fonte	*Descrizione*	*Valore*
Art. 67, comma 1, CCNL 21.5.2018	Importo unico consolidato 2018	64.083,56
Art. 67 comma 1, CCNL 21.5.2018	Importo unico consolidato 2023 in previsione effettiva presenza in servizio	53.402,97
Art. 67 comma 2 lett.a) CCNL 21.5.2018	Incremento 83,20 per ogni dipendente in servizio al 31.12.2015 dal 2019	1.331,20
TOTALE		54.734,17
Art. 79, comma 1, lettera b) CCNL 2019 – 2021		1.605,5
TOTALE risorse stabili		56.339,67
Art. 79, comma 5, CCNL 2019 – 2021 (risorse variabili)		
Totale risorse stabili e variabili		56.339,67
Eccedenza fondo 2016		0,00
UTILIZZO FONDO 2024		
Progressioni orizzontali		6.490,62
Indennità di comparto		7.739,62
Maneggio valori		520,00
PERFORMANCE		41.589,43
Organizzativa		29.112,60
Individuale		12.476,83
TOTALE		56.339,67

Il fondo 2025 è sottoposto a limitazioni e deve risultare complessivamente inferiore al fondo 2016 come previsto dall'art.23 , comma 2, del d.lgs. 25 maggio 2017, n. 75 che prevede *"Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a*

decorrere dal 1 ° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, *del decreto legislativo 30 marzo 2001. n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato".* Il limite è verificato tenendo conto delle posizioni organizzative. Gli incrementi contrattuali sono esclusi dal fondo ai fini della verifica del limite di spesa. Nel dettaglio della soprariportata tabella si riportano le retribuzioni accessorie extra fondo che sono considerate per verificare che l'importo complessivo del 2025 sia contenuto entro l'importo del 2016.

Modulo IV - Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio

Sezione I - Esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della contabilità economico-finanziaria dell'Amministrazione presidiano correttamente i limiti di spesa del Fondo nella fase programmatoria della gestione

Con Deliberazione direttoriale n. 6 del 21.01.2025 è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario 2025-2027 suddiviso per Missioni e Programmi, elaborato in applicazione dei principi del D.Lgs. 118/2011. Nel rispetto degli equilibri di Bilancio sono state stanziate, in appositi capitoli, le risorse necessarie a garantire la copertura degli istituti demandati alla contrattazione decentrata.

Sezione II - Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del Fondo dell'anno precedente risulta rispettato

La verifica a consuntivo ha dimostrato che il limite di spesa previsto è stato rispettato.

Sezione III - Verifica delle disponibilità finanziarie dell'Amministrazione ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del Fondo

Nel rispetto degli equilibri di Bilancio le risorse sono completamente finanziate con le entrate correnti del Bilancio di previsione (Titolo I).

Il Dirigente

Area Amministrazione, Finanza, Controllo e Personale
(Dott. Andrea Trappolini)

ANDREA
TRAPPOLINI
DIRIGENTE
AREACOM
05.11.2026
09:55:12
GMT+01:00